



Determinazione n. 45 del 24 aprile 2024

OGGETTO: Autorizzazione al subappalto, per la realizzazione di opere di cui alla categoria OG1, alla Società Felice Pavimenti srls, con sede a Corsico, via Copernico, 1 (MI) P.I. 1120779062, a seguito dell'aggiudicazione con delibera n. n. 525 del 12 maggio 2023 dell'intervento denominato: "Lavori di realizzazione di impianti meccanici ed elettrici speciali per la predisposizione dei presidi di protezione attiva antincendio per il poliambulatorio sito nel comune di Lomazzo, in via del Rampanone n. 1." all'Impresa Burlandi Franco srl, di Roma.

CUP: F58I21004000002

CIG: 9730530F5D

L'anno 2024, addì 24 del mese di aprile in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la sotto elencata normativa:

- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;
- decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (*Governance* del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 (Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33) e dalla legge regionale 20 maggio 2022, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022);

VISTI:

- la D.G.R. n. XI/4386 del 03 marzo 2021 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2021" (Allegato 1), con la quale viene assegnata ad Asst una quota complessiva pari ad € 1.285.000,00 (Indistinti), dei quali € 150.000,00 vengono destinati al progetto per la: "Realizzazione di impianti meccanici ed elettrici speciali per la predisposizione dei presidi di protezione attiva antincendio per il poliambulatorio di Lomazzo";
- il Decreto n. 5130 del 15/04/2021 rettificato dal Decreto n. 6031 del 06/05/2021 avente ad oggetto: "Assegnazione e impegno di spesa per € 40.000.000 di cui alla D.G.R. n. XI/4386/2021-

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- la determina n. 63 del 15 giugno 2022 con la quale si è proceduto ad affidare l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e presentazione SCIA ai VVF di Como relativamente al Poliambulatorio sito nel Comune di Lomazzo, in via del Rampanone n. 1, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., allo Studio PGM Safety & Security dell' Ing. Marelli Pier Giorgio;
- la deliberazione n. 233 del 27 febbraio 2023 con la quale si è proceduto ad approvare il progetto definitivo/esecutivo inerente la "Realizzazione di impianti meccanici ed elettrici speciali per la predisposizione dei presidi di protezione attiva antincendio per il poliambulatorio di Lomazzo" sito in via del Rampanone n. 1, come da atto di validazione (prot..Int.0010202 del 13-02-2023), agli atti di questa amministrazione;
- la determina n. 50 del 24 marzo 2023 con la quale si è proceduto ad indire procedura negoziata ai sensi dell'art.1 c.2 lett. b) Legge 120/2020, modificata con Legge 108/2021 inserendo a base di gara un importo pari a € 99.816,88 comprensivo di € 1.981,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al 22%;
- la deliberazione n. 525 del 12 maggio 2023, con la quale questa ASST Lariana ha affidato i "Lavori di realizzazione di impianti meccanici ed elettrici speciali per la predisposizione dei presidi di protezione attiva antincendio per il poliambulatorio sito nel comune di Lomazzo, in via del Rampanone n. 1." Burlandi Franco Srl, con sede in Roma (RM), Via di Passo Lombardo n. 259 - P.IVA 04571101007, che ha offerto uno sconto del 18,056% sull'importo posto a base di gara, rideterminando lo stesso in € 80.170,27 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.981,44 ed Iva al 22%;
- il contratto di appalto per l'intervento de quo, sottoscritto in data 09/02/2024, n. R.U. 10274;

DATO ATTO CHE

- la citata Impresa Burlandi Franco Srl, con sede in Roma (RM), Via di Passo Lombardo n. 259 - P.IVA 04571101007, con istanza inviata in data 19/04/2024, assunta in atti al Registro Generale di ASST Lariana al n. 28593, ha richiesto di autorizzare al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, così come previsto dal disciplinare di gara e dichiarato nel DGUE presentato in sede di gara, la Società Felice Pavimenti srls, con sede a Corsico, via Copernico, 1 (MI) P.I. 1120779062 per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
 - o parte delle lavorazioni dell'appalto comprese nella categoria OG1, consistenti nella fornitura e posa di pavimentazioni e rivestimenti vinilici per un importo di € 6.534,52 comprensivi di € 150,00 per oneri della sicurezza;

VISTI:

- i documenti allegati all'istanza di subappalto, inviata in data 19/04/2024, assunta in atti al Registro Generale di ASST Lariana al n. 28593;
- l'esito dell'istruttoria condotta dal RUP, Ing. Francesco Giura, protocollo n. 28654 del 19/04/2024, 23, di cui all'allegato 1) al presente provvedimento parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- con riferimento all'art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs 50/2016, il subappaltatore, con apposita clausola contrattuale fra le parti, contenuta nell'art. 8 – Modalità di pagamento - del contratto di subappalto, ha espressamente rinunciato al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, in forza di quanto enunciato nel COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC del 25 novembre 2020, recante: "Indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lettera a) del

Determinazione n. 45 del 24 aprile 2024

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa”;

- il subappaltatore, con apposita dichiarazione contenuta nell'art. 8 –*Modalità di pagamento*- del contratto di subappalto ha manlevato la Stazione Appaltante, ovvero ASST Lariana, da ogni conseguenza patrimoniale in caso di mancato pagamento, parziale o totale, delle prestazioni stesse da parte dell'Appaltatore subappaltante, rinunciando, altresì, a qualsiasi azione di rivalsa in sede giudiziale;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere prima della liquidazione di ogni SAL o comunque entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore da parte della Stazione Appaltante e del subappaltatore da parte dell'Appaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, pena la sospensione del successivo pagamento a suo favore per quanto attiene alla parte relativa alle lavorazioni effettuate in subappalto;

VERIFICATO che, conformemente a quanto stabilito dal comma 9, dell'articolo 3, della legge 136/2010, le parti si impegnano al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO CHE

- il subappalto viene autorizzato in pendenza delle verifiche sui requisiti di moralità e di ordine tecnico organizzativo della Ditta subappaltatrice e che qualora, a seguito di tale verifiche, dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, la Ditta appaltatrice decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento, con conseguente segnalazione alle competenti Autorità nei confronti della Ditta subappaltatrice, mentre in caso di esito positivo delle verifiche non seguirà alcuna comunicazione;
- si procederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dal subappaltatore, di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000;
- l'effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato al parere favorevole del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sui contenuti del Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice, atteso che il comma 3, dell'art. 101, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che: *<Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione>*, la presente determina è trasmessa all'impresa appaltatrice subappaltante ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli adempimenti inerenti e conseguenti e le verifiche di quest'ultimo;

VISTA la D.G.R. XI/6799 del 02 agosto 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i., come modificata dalla Legge Regionale n. 22 del 14.12.2021" con cui viene approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana come da Deliberazione Aziendale n. 612 del 09 giugno 2022;

DATO ATTO che con deliberazione n. 975 del 29 settembre 2022 è stato individuato quale RUP dell'intervento in oggetto l'ing. Francesco Giura, Dirigente incardinato nella S.C. Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Giura, Dirigente incardinato nella S.C. Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione, resa ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in calce al presente atto, con la quale si conferma la legittimità formale e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa,

1. di recepire le premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione;
2. di dare atto che sussistono le condizioni previste dall'art. 105, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per autorizzare il subappalto di cui all'istanza di subappalto pervenuta in data 19/04/2024, assunta in atti al Registro Generale di ASST Lariana al n. 28593, precisando che devono essere ancora espletate le necessarie verifiche sui requisiti di moralità e di ordine tecnico organizzativo, alla Società Felice Pavimenti srls, con sede a Corsico, via Copernico, 1 (MI) P.I. 1120779062;
3. di prendere atto dell'istruttoria condotta dal RUP, Ing. Francesco Giura (protocollo n. 28652 del 19/04/2024), di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che il subappalto ha ad oggetto:
 - parte delle lavorazioni dell'appalto comprese nella categoria OG1, consistenti nella fornitura e posa di pavimentazioni e rivestimenti vinilici per un importo di € 6.534,52 comprensivi di € 150,00 per oneri della sicurezza;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 75, del DPR 445/00, qualora, a seguito delle verifiche necessarie, dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, la Ditta appaltatrice decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento, fermo restando che nei confronti della Ditta subappaltatrice, che ha reso dichiarazioni mendaci, si procederà con le dovute segnalazioni alle competenti Autorità, mentre in caso di esito positivo delle verifiche non seguirà alcuna comunicazione;
6. di accettare la rinuncia di cui all'art. 8 – Modalità di pagamento- del contratto di subappalto, atteso che, ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 13, lett. a), dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la subappaltatrice ha rinunciato espressamente al pagamento delle prestazioni da parte di ASST Lariana manlevando l'Azienda da ogni conseguenza patrimoniale in caso di mancato pagamento, parziale o totale, delle prestazioni stesse da parte della subappaltante rinunciando altresì a qualsiasi azione di rivalsa in sede giudiziale;
7. di dare atto che l'effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato al parere favorevole del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sui contenuti del Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice. Atteso che il comma 3, dell'art. 101, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che: *<Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione>*, la presente determina è trasmessa all'impresa appaltatrice subappaltante ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli adempimenti inerenti e conseguenti e le verifiche di quest'ultimo;
8. di dare atto che è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere prima della liquidazione di ogni SAL o comunque entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore da parte della Stazione Appaltante e del subappaltatore da parte dell'Appaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, pena la sospensione del successivo pagamento a suo favore per quanto attiene alla parte relativa alle lavorazioni effettuate in subappalto;
9. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

10. di dare atto che tutti gli atti presupposti al presente provvedimento sono depositati presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
f.to ing Ivan Cecco

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Giura
Referente per l'istruttoria: Arch. Elena Lo Jacono



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ASST Lariana

Dipartimento Amministrativo
Direttore: avv. Gabriella Ceraulo

Gestione Tecnico Patrimoniale
Direttore: ing. Ivan Cecco

Segreteria 031.585.4757 - Fax 031.585.9875
segreteria.tecnico@asst-lariana.it

Spett.le Società
Burlandi Franco Srl
Via di Passo Lombardo n. 259
ROMA
P.I. 04571101007
PEC: info@pec.burlandi.it

p.c. Al Direttore dei Lavori
Ing. Piergiorgio Marelli
PGM Safety & Security
Via R. Margherita n.11
Capiago Intimiano (CO)
PEC: piergiorgio.marelli@ingpec.eu

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI SPECIALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PRESIDI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO PER IL POLIAMBULATORIO SITO NEL COMUNE DI LOMAZZO, IN VIA DEL RAMPANONE N. 1. CUP: F58I21004000002 - CIG: 9730530F5D - ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA DI SUBAPPALTO ALLA DITTA FELICE PAVIMENTI SRLS PERVENUTA IN DATA 19/04/2024, PROT. N. 28593 DEL 19/04/2024

Con riferimento all'istanza di subappalto pervenuta da parte di Codesta Spettabile Società Burlandi Franco srl, in data 19/04/2024, assunta in atti al Registro Generale di ASST Lariana al n. 28593, con la quale codesta Spettabile Società ha chiesto di affidare parte dell'esecuzione delle opere riconducibili alla categoria prevalente OG1, per un importo di € 6.534,52 netti, comprensivi di € 150,00 come oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, alla Società Felice Pavimenti srls, con sede a Corsico, via Copernico, 1 (MI) P.I. 1120779062, si rappresenta quanto segue.

Dato atto che l'Appalto in oggetto soggiace ai dettami del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e premesso che:

- l'intervento in oggetto ricomprende lavorazioni della categoria OG1 per un importo complessivo di € 87.401,61, come esplicitato nel Capitolato Speciale di Appalto Amministrativo all'art. 5 – *Categorie di lavorazioni omogenee, categorie di lavori*, e nel disciplinare di gara all'art. 7 - *Valore dell'appalto e categorie dei lavori*, di cui si riporta la tabella riassuntiva:

"Le lavorazioni di cui si compone l'intervento, permettono di individuare le seguenti categorie di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e al D.M. 10 novembre 2016 n. 248:

- CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OG1 classe I – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI per € 87.401,61

- CATEGORIE SCORPORABILI – QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA:
Categoria OS28 classe I – IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO per € 8.209,74;
 - CATEGORIE SCORPORABILI – QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA:
Categoria OS30 classe I – IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI per € 2.224,09;”
- le quote massime eseguibili in subappalto, relative alla categoria principale OG1 sono quelle previste dall’art. 105, del D.Lgs 50/2016, ossia una quota non maggioritaria rispetto alla categoria stessa.

Verificato che:

- l’istanza rientra nella casistica di cui all’art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la documentazione pervenuta da parte di codesta Spettabile Società Burlandi Franco srl in data 19/04/2024, assunta in atti al Registro generale di ASST Lariana al n. 28593 è da ritenersi completa;
- le opere rientranti nelle categorie OG1 sono state indicate come appartenenti alla categoria principale in sede di progetto e dichiarate subappaltabili all’atto dell’offerta presentata da codesta Spettabile Società Burlandi Franco srl;
- l’importo del subappalto richiesto per la categoria OG1 rientra nei limiti previsti dal disciplinare di gara, dal contratto e dall’art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Società Felice Pavimenti srls, con sede a Corsico, via Copernico, 1 (MI) P.I. 1120779062 ha dichiarato il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90, del D.P.R. n. 207/2010 e ha dichiarato il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80, del D.Lgs n. 50/2016;
- il documento unico di regolarità contributiva n° prot. INAIL_43456034, valido fino al 17/08/2024, dimostra la regolarità contributiva della Società Felice Pavimenti srls, con sede a Corsico, via Copernico, 1 (MI) P.I. 1120779062;

Tutto ciò premesso e verificato, si comunica di poter procedere con il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, in pendenza dell’esito delle verifiche dei requisiti tecnici e amministrativi del subappaltatore.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Giura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate